

Consiglio di Stato, sez. III, 1° febbraio 2024, n. 1040: obbligo della P.A. di agire in via provvedimentale

La sentenza in commento rammenta l'obbligo generale in capo alle Pubbliche Amministrazioni di determinarsi con provvedimento espresso sulle istanze presentate dai soggetti interessati, anche laddove richiedano l'esercizio di attività discrezionale.

Tale obbligo trova fonte normativa nell'art. 2 L. 241/1990 il quale, per l'appunto, stabilisce che a fronte di un'istanza depositata dal soggetto interessato l'Amministrazione ha il dovere di esprimersi adottando un provvedimento espresso anche qualora valuti che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, potendo in tali casi motivare il provvedimento in forma semplificata. Per costante orientamento giurisprudenziale tale doverosità costituisce un principio generale riconducibile ai canoni di trasparenza e di buona amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, funzionale a garantire l'imparziale svolgimento del procedimento amministrativo; trattasi, in altre parole, di un "principio di civiltà giuridica" espressamente codificato all'art. 2 L. 241/1990, la cui doverosità è ulteriormente rafforzata dal principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra P.A. e cittadini stigmatizzato all'art. 1, comma 2 bis, L. 241/1990.

Con la precisazione che tale obbligo non sussiste laddove si faccia questione di diritti soggettivi, ossia quando l'azione richiesta alla P.A. non consista nell'esercizio di un potere autoritativo, oppure laddove trattasi dell'adozione di atti generali o di istanze stimolanti l'esercizio dei poteri di autotutela della P.A..

Link:

https://portali.giustiziaamministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202303922&nomeFile=202401040_11.html&subDir=Provvedimenti